CreditOne Finance S.P.A. Mediazione Creditizia

OAM n. **M384** · IVASS Sez. E n. **E000590071**
C.F./P.IVA 13849111003 · REA RM-1478745
PEC creditonespa@pec.it · 06 878 072 89

Contratto di Mediazione Creditizia

MOD. M02 | **KIT CITTADINI · CQS · PRESTITI · MUTUI** | **PRATICA**

Artt. 128-sexies e ss. del D.Lgs. 385/1993 (TUB), D.Lgs. 141/2010 e D.Lgs. 212/2025. **La prima sezione costituisce il Documento di Sintesi delle condizioni applicate e forma frontespizio e parte integrante del contratto** (Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia).

A DOCUMENTO DI SINTESI — CONDIZIONI APPLICATE ALL'OPERAZIONE

CLIENTE (DENOMINAZIONE O COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE	P. IVA	QUALIFICA

SEDE LEGALE / RESIDENZA	PEC / E-MAIL PER LE COMUNICAZIONI	TELEFONO

OPERAZIONE RICHIESTA	IMPORTO E DURATA	COMPENSO PATTUITO	CONDIZIONI DELL'INCARICO

La provvigione è dovuta solo se l'operazione si perfeziona. Restano dovute, anche in caso di esito negativo, le **spese di istruttoria minime** sopra indicate, a fronte dell'attività effettivamente svolta. Il **canone della piattaforma** è facoltativo, non condiziona l'esito della richiesta ed è disdettabile con 30 giorni di preavviso. Gli importi sono comunicati al finanziatore ai fini del calcolo del TAEG (art. 125-novies, c. 3 TUB). Il Mediatore non può ricevere denaro contante né somme a titolo di anticipo prima dell'avvio dell'attività: ogni pagamento avviene con mezzi tracciabili a favore di Credit-One S.p.A..

B CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 – Parti, premesse e oggetto. Il Cliente sopra identificato conferisce a Credit-One S.p.A., società di mediazione creditizia iscritta all'Elenco OAM n. M384 (di seguito «Mediatore»), incarico di metterlo in relazione con banche e intermediari finanziari vigilati potenzialmente disponibili a concedere il finanziamento descritto nella Sezione A. Le premesse, il Documento di Sintesi, il Mod. M01 e gli allegati costituiscono parte integrante del contratto.

Art. 2 – Attività del Mediatore e ampiezza dei poteri. L'incarico comprende consulenza senza autonomo compenso, raccolta e verifica della documentazione, istruttoria preliminare, presentazione della richiesta ai finanziatori e assistenza nella negoziazione fino al perfezionamento. Il Mediatore opera in piena indipendenza, non in esclusiva per alcun finanziatore, avvalendosi dei canali indicati nel Mod. M01 e di collaboratori iscritti negli elenchi OAM, dei quali risponde. Il Mediatore **non assume alcuna obbligazione di risultato** e non garantisce la concessione del finanziamento, riservata alla valutazione del finanziatore.

Art. 3 – Esclusiva. L'incarico è conferito, secondo quanto indicato nella Sezione A: ☐ in esclusiva ☐ non in esclusiva . In caso di esclusiva il Cliente si impegna, per la durata dell'incarico e limitatamente all'operazione descritta, a non conferire analogo incarico ad altri mediatori; resta in ogni caso salva la facoltà di rivolgersi direttamente ai finanziatori. In assenza di indicazione l'incarico si intende **non in esclusiva**.

Art. 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente. Il Cliente si obbliga a: fornire documentazione e informazioni complete, aggiornate e veritiere, anche ai fini degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio; comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante della propria situazione; collaborare per il buon esito dell'operazione. Il Cliente risponde dei danni derivanti da informazioni false, incomplete o fuorvianti; **resta ferma la responsabilità del Mediatore per fatto proprio**.

Art. 5 – Obblighi del Mediatore. Il Mediatore si obbliga a: operare con diligenza professionale, correttezza, trasparenza e buona fede; informare il Cliente di ogni circostanza rilevante; adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. 231/2007) e di trasparenza; rispettare il segreto professionale e la normativa in materia di protezione dei dati; **comunicare al finanziatore il compenso dovuto dal Cliente ai fini del calcolo del TAEG**; consegnare copia di tutta la documentazione sottoscritta e conservarla per 10 anni; mantenere in vigore la polizza di responsabilità civile professionale.

Art. 6 – Corrispettivi. 6.1 Provvigione. La provvigione indicata nella Sezione A è **dovuta esclusivamente in caso di esito positivo** dell'attività di mediazione, individuato nella delibera favorevole del finanziatore e nell'erogazione del finanziamento, anche per importo o durata diversi da quelli richiesti, nel qual caso si calcola sull'importo effettivamente erogato. 6.2 Spese di istruttoria minime. A fronte dell'attività materialmente prestata dal Mediatore — raccolta e verifica della documentazione, istruttoria preliminare, predisposizione e presentazione della richiesta agli intermediari — è dovuto l'importo minimo indicato nella Sezione A, **anche in caso di esito negativo o di mancato perfezionamento** dell'operazione. Tale importo è fatturato alla conclusione dell'istruttoria, non è richiesto a titolo di anticipo prima dell'avvio dell'attività e **si imputa in conto** alle spese di istruttoria dovute a buon fine, che non si cumulano con esso. Nessun importo è dovuto se il Mediatore non ha svolto alcuna attività o se la richiesta non è stata presentata ad alcun intermediario. 6.3 Canone del servizio piattaforma. Il Cliente può avvalersi della piattaforma HumanX AI (area riservata, gestione documentale, firma elettronica, conservazione a norma e assistenza) al canone indicato nella Sezione A, oltre IVA. **La sottoscrizione è facoltativa, non è condizione per l'esame né per l'esito della richiesta di finanziamento** e può essere disdettata in qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso a mezzo PEC o e-mail; in assenza di rinnovo espresso il servizio cessa alla chiusura della pratica. 6.4 Spese vive. Sono rimborsate solo se documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse del Cliente. 6.5 Pagamento. Avviene entro 15 giorni dalla fattura, con mezzi tracciabili intestati al Mediatore; è esclusa ogni forma di pagamento in contanti.

Art. 7 – Durata, revoca e recesso. L'incarico ha durata di **6 mesi** dalla sottoscrizione e cessa automaticamente alla scadenza, senza rinnovo tacito; la proroga richiede accordo scritto. Il Cliente consumatore, per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, può **recedere entro 14 giorni** dalla sottoscrizione, senza motivazione né penalità, utilizzando il modulo in calce oppure con qualsiasi dichiarazione esplicita inviata a mezzo PEC, e-mail o raccomandata A/R (artt. 52 e 67-duodecies D.Lgs. 206/2005). Se il Cliente ha chiesto espressamente che l'attività iniziasse durante il periodo di recesso, in caso di recesso è tenuto a corrispondere un importo **proporzionale all'attività effettivamente prestata** fino alla comunicazione, comunque non superiore alle spese di istruttoria minime; in ogni altro caso **nulla è dovuto** (art. 57 D.Lgs. 206/2005). Decorso tale termine il Cliente può revocare l'incarico in ogni momento ai sensi dell'art. 1723 c.c.: non sono dovute provvigioni né penali, restano dovute le spese di istruttoria minime di cui all'art. 6.2 se l'attività è stata svolta e le spese vive documentate già sostenute.

Art. 8 – Inadempimento. In caso di inadempimento di una delle parti si applicano le norme di legge. **Non sono previste penali a carico del Cliente consumatore**: in caso di rinuncia all'operazione sono dovute unicamente le spese di istruttoria minime di cui all'art. 6.2 e le spese vive documentate ed effettivamente sostenute nel suo interesse, fino a un massimo di € 300,00.

Art. 9 – Conflitti di interesse e prodotti accessori. Il Mediatore dichiara di non avere partecipazioni rilevanti in finanziatori né di esserne partecipato e di non ricevere dal Cliente compensi diversi da quelli indicati nella Sezione A. Le polizze assicurative e gli altri prodotti accessori eventualmente proposti sono **facoltativi**, salvo che il finanziatore ne richieda espressamente la sottoscrizione quale condizione del finanziamento: in tal caso il Cliente ne è informato per iscritto (Mod. M07) e resta libero di reperire la copertura presso altro soggetto alle medesime condizioni di garanzia.

Art. 10 – Dati personali e comunicazioni. Il trattamento dei dati è disciplinato dall'informativa Mod. M04. Le comunicazioni tra le parti sono validamente effettuate a mezzo PEC, posta elettronica o altro supporto durevole agli indirizzi indicati nella Sezione A, nonché tramite l'area riservata della piattaforma del Mediatore; ciascuna parte comunica tempestivamente ogni variazione.

Art. 11 – Reclami e risoluzione stragiudiziale. I reclami si propongono con le modalità indicate nel Mod. M01; la Società risponde entro 60 giorni. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o attivare la mediazione ex D.Lgs. 28/2010.

Art. 12 – Legge applicabile e foro. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il **foro del luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore** (art. 33, c. 2, lett. u, D.Lgs. 206/2005).

Art. 13 – Forma, firma elettronica e conservazione. Il contratto può essere sottoscritto con firma autografa o con firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del Regolamento UE 910/2014, previa identificazione secondo il Mod. M05. I documenti informatici sono marcati temporalmente e conservati a norma per 10 anni; copia è messa a disposizione del Cliente su supporto durevole.

Art. 14 – Disposizioni finali. Per quanto non previsto si applicano il Codice Civile, il TUB e la normativa speciale vigente. Le modifiche sono valide solo se concordate per iscritto. L'eventuale invalidità di una clausola non travolge le restanti.

LUOGO E DATA	IL MEDIATORE

FIRMA DEL CLIENTE | **FIRMA DEL MEDIATORE** / COLLABORATORE INCARICATO

COME PROSEGUE LA PRATICA

1. ISTRUTTORIA PRELIMINARE	2. PRESENTAZIONE AI FINANZIATORI	3. DELIBERA	4. PERFEZIONAMENTO

PROMEMORIA DEI DIRITTI DEL CLIENTE CONSUMATORE

- Ricevere, prima di essere vincolato, il modulo **«Informazioni europee di base sul credito ai consumatori»** (o il PIES per i mutui immobiliari) e avere tempo per valutarlo.
- **Recedere entro 14 giorni** dal contratto di credito, senza motivazione e senza penali.
- Ottenere **spiegazioni chiare** sulla valutazione del merito creditizio e, se automatizzata, l'**intervento umano** e la possibilità di contestarla.
- **Rimborsare anticipatamente** il finanziamento, in tutto o in parte, con riduzione del costo totale del credito.
- Non subire **vendite abbinate** obbligatorie e scegliere liberamente l'assicuratore a parità di garanzie.
- Presentare **reclamo** e rivolgersi all'**ABF**; ricevere copia dei documenti firmati su supporto durevole.